



Parco Naturale Regionale di Portofino

OGGETTO: Legge regionale 12/1995 – Limitazioni al transito ai sensi dell’art. 3, comma 9, del Regolamento di fruizione dell’Ente Parco Naturale Regionale di Portofino.

IL DIRETTORE DELL’ENTE

VISTA la legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 recante “Riordino delle aree protette”;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2001, n. 29 recante “Individuazione del perimetro del Parco Naturale Regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo Piano”;

VISTO il Regolamento di fruizione approvato con deliberazione di Consiglio n. 29 del 18 maggio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 20 dello Statuto, approvato dal Consiglio dell’Ente Parco con deliberazione n. 12 del 25 marzo 2011, che attribuisce al Direttore la responsabilità gestionale dell’Ente e l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi

ACQUISITA la relazione del Nucleo Carabinieri Forestale di Rapallo in data 30 maggio 2024, Prot. CC-FGE43120-0000735- assunta al protocollo dell’Ente con il n. 2005 in pari data con la quale è stata rilevata una fruizione anomala ed eccessiva, mediante l’accesso in bicicletta, in Area Parco e nelle aree ricadenti nella Zona Speciale di Conservazione “Parco di Portofino”, codice IT1332603, e che si sono registrati fenomeni di erosione dei suoli sui tracciati pedonali e ciclabili;

RITENUTO necessario, ai fini della verifica puntuale dello stato dei luoghi e per evitare eventuali ulteriori danneggiamenti, di sospendere l’accesso all’Area Parco con le biciclette;

DATO ATTO che è in corso di adozione un provvedimento di urgenza del Presidente dell’Ente finalizzato allo stanziamento delle risorse finanziarie atte a predisporre un programma di ripristino ambientale delle aree di cui alla relazione dei Carabinieri Forestali di cui infra;

VISTO l’art. 3, comma 9, del Regolamento di fruizione sopra richiamato il quale prevede che “eventuali ulteriori limitazioni, anche a carattere temporaneo, relative ai precedenti commi 6, 7 e 8, saranno definite con determinazione del Direttore dell’Ente Parco”;

Ritenuto di provvedere al riguardo

DISPONE

di interdire a chiunque l’accesso in bicicletta all’Area Parco e alla Zona Speciale di Conservazione “Parco di Portofino”, codice IT1332603, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino





Parco Naturale Regionale di Portofino

al ritiro dello stesso, cessate le esigenze di tutela, adottato e eseguito il programma di ripristino ambientale di cui in motivazione;

A V V E R T E

che ai sensi dell'art. 733 bis del Codice Penale "Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a tremila euro";

A V V E R T E altresì

che l'art. 18 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 recante "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità" prevede le sanzioni amministrative da mille euro a diecimila euro per la realizzazione di progetti, interventi e attività in assenza di valutazione di incidenza ovvero in contrasto con le misure di salvaguardia, conservazione o con quanto disposto dai Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000.

MANDA al Servizio Guardiaparco e al Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico per l'adozione di tutte le misure necessarie al fine di dare esecuzione al presente provvedimento e per la sorveglianza e la vigilanza, per quanto di competenza.

MANDA ai Carabinieri Forestali, Nucleo di Rapallo e Comando Gruppo di Genova, per l'esecuzione, per la sorveglianza e per la vigilanza, per quanto di competenza.

MANDA ai Comandi di Polizia Locale dei Comuni dell'Area Protetta per la sorveglianza e la vigilanza, per quanto di competenza.

MANDA alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento ai Sigg. Sindaci dei Comuni dell'Area Protetta e al Sig. Presidente del Comitato di gestione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino.

Il presente provvedimento è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12, come modificato dall'art. 2 della legge regionale n. 16/2009.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

IL DIRETTORE DELL'ENTE

(Dott. Federico MARENCO)

(sottoscritto digitalmente)

